



REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

**CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
PER LA STAGIONE 2019 2020**

SOMMARIO

CAPO A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA	3
CAPO B) ESERCIZIO ALLA CACCIA – OBBLIGHI - DIVIETI.....	3
1. GIORNATE E ORARI DI CACCIA.....	3
2. CARNIERE GIORNALIERO E STAGIONALE.....	4
3. ALLENAMENTO E USO DEI CANI	4
4. CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE.....	4
CAPO C) ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS), SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC), ZONE ZPC E ZPE ED ALTRI SITI DI PRESENZA DELL'ORSO.	5
1. ATTIVITA' VENATORIA ZONA ZPC e - ZPE (C1 C2).....	5
2. ATTIVITA' VENATORIA NEI SITI NATURA 2000.....	6
3. ALRI SITI DI PRESENZA DELL'ORSO	6
4. PRESCRIZIONI E DIVIETI	7
CAPO D) CACCIA ALLA BECCACCIA	7
CAPO E) CACCIA ALLA COTURNICE	7
CAPO F) CACCIA ALLA LEPRE	8
CAPO G) CACCIA ALLA STARNA.....	8
CAPO H) AMMISSIONI – TESSERINO UNICO – PIATTAFORMA INFORMATICA.....	8
1. AMMISSIONI	8
2. TESSERINO UNICO	8
3. AMMISSIONI GIORNALIERE (ex art. 28, co. 16 bis, L.R.10/2004).....	8
CAPO I) OBBLIGHI DEL CACCIATORE.....	9

Nella Regione Abruzzo, sul territorio libero da vincoli di tutela ricompreso negli Ambiti territoriali di caccia (ATC), la stagione venatoria è regolata dalle prescrizioni che seguono:

CAPO A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

Quaglia (*Coturnix coturnix*): dal 15 settembre al 31 ottobre 2019

Fagiano (*Phasianus colchicus*): dal 15 settembre al 30 gennaio 2020. Nel mese di gennaio la caccia è consentita esclusivamente nelle unità territoriali di gestione (aziende faunistico-venatorie, eventuali distretti nell'ambito degli ATC) che attuano il monitoraggio standardizzato delle popolazioni, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo che consentono il rispetto del piano programmato. Il piano deve avere il parere favorevole dell'ISPRA. Il prelievo della specie è consentita altresì nelle Aziende agri-turistico-venatorie nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L.157/92, art.18.

Merlo (*Turdus merula*) Dal 15 settembre al 30 dicembre 2019. Nel mese di settembre la caccia alla specie è consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento.

Tortora (*Streptopelia turtur*) nel mese di settembre nei giorni 1 e 2. Dal 15 settembre al 15 dicembre 2019. Nel mese di settembre la caccia alla specie è consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento.

Cesena (*Turdus pilaris*), **Tordo bottaccio** (*Turdus philomelos*), **Tordo sassello** (*Turdus iliacus*): dal 15 settembre al 20 gennaio 2020.

Colombaccio (*Columba palumbus*), dal 2 ottobre 2019 al 10 febbraio 2020. E' consentito l'uso del piccione d'allevamento, come richiamo vivo nella caccia da appostamento alla specie, ad esclusione dei siti SIC e ZPS. Nei mesi di gennaio e febbraio la caccia è consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento.

Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), **Gazza** (*Pica pica*), **Ghiandaia** (*Garrulus glandarius*): nel mese di settembre nei giorni 1 e 2. Dal 15 settembre al 15 gennaio 2020. Nei mesi di settembre e di gennaio la caccia è consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento.

Lepre (*Lepus europaeus*): Dal 2 ottobre al 22 dicembre 2019. La caccia alla specie è esercitabile esclusivamente con le prescrizioni di cui al **CAPO F-Lepre**.

Volpe (*Vulpes vulpes*): dal 2 ottobre al 30 gennaio 2020. Nel mese di gennaio la caccia alla specie è esercitabile attraverso modalità operative di utilizzo dei cani da seguita predisposte dagli ATC sentita la Regione;

Starna (*Perdix perdix*): dal 2 ottobre al 30 novembre 2019. La caccia alla specie è esercitabile esclusivamente con le prescrizioni di cui al **CAPO G-Starna**.

Beccaccia (*Scolopax rusticola*): dal 2 ottobre al 20 gennaio 2020. La caccia alla specie è esercitabile esclusivamente con le prescrizioni di cui al **CAPO D-Beccaccia**.

Coturnice (*Alectoris graeca*): dal 3 ottobre al 30 novembre 2019. La caccia alla specie è esercitabile esclusivamente con le prescrizioni di cui all'**CAPO E-Coturnice**.

Cinghiale (*Sus scrofa*): dal 2 ottobre al 30 dicembre 2019. La caccia è consentita secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 5 del 27/05/2014 e s.m.i. Per la caccia di selezione al cinghiale nella Regione Abruzzo si rinvia all'art. 18 della Legge 157/92 e dall'art. 11- quaterdecies, c.5, della Legge 248/2005.

Alzavola (*Anas crecca*), **Fischione** (*Anas penelope*), **Folaga** (*Fulica atra*), **Gallinella d'acqua** (*Gallinula chloropus*), **Germano reale** (*Anas platyrhynchos*), **Marzaiola** (*Anas querquedula*), **Pavoncella** (*Vanellus vanellus*), **Porciglione** (*Rallus aquaticus*), **Canapiglia** (*Anas strepera*), **Codone** (*Anas acuta*), **Frullino** (*Lymnocyptes minimus*), **Mestolone** (*Anas clypeata*), **Moriglione** (*Aythya ferina*): dal 15 settembre al 30 gennaio 2020. Nei mesi di settembre e di gennaio la caccia è consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento, il cane va tenuto legato e liberato solo per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita.

Allodola (*Alauda arvensis*): dal 2 ottobre al 30 dicembre 2019. Al fine di ridurre l'impatto venatorio sulla specie, è vietato l'esercizio della caccia nel Piano delle 5 Miglia (ATC di Sulmona) ai cacciatori di altre regioni in possesso di permesso giornaliero (ex art. 16 bis della l.r. 10/1998)

Beccaccino (*Gallinago gallinago*): dal 2 ottobre al 30 gennaio 2020.

CAPO B) ESERCIZIO ALLA CACCIA – OBBLIGHI - DIVIETI

1. GIORNATE E ORARI DI CACCIA

- a. L'attività venatoria, con esclusione della caccia di selezione, si svolge per un massimo di tre giorni a settimana a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

[Digitare qui]

- b. La caccia al cinghiale è consentita, ad esclusione di quella di selezione di cui al successivo punto 4, nelle giornate di mercoledì, sabato, domenica e festivi infrasettimanali. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre e l'ATC può decidere di optare per la formula di tre giornate di caccia a scelta su cinque, ad esclusione del martedì e venerdì.
- c. All'interno dei distretti di gestione della Coturnice la caccia a tutte le specie è autorizzata a partire dal 2 ottobre 2019.
- d. La caccia in appostamento fisso o temporaneo dal 22 gennaio 2020 va esercitata ad una distanza superiore a 500 metri da pareti rocciose potenzialmente idonee alla nidificazione di rapaci rupicoli.
- e. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Allegata al calendario si riporta una tabella con gli orari di inizio e termine di ciascuna giornata di caccia. Fa eccezione la caccia alla beccaccia che ha inizio un'ora dopo e termina un'ora prima gli orari sopra indicati.

2. CARNIERE GIORNALIERO E STAGIONALE

Fatto salvo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 26 della L.R. 10/2004, ogni cacciatore per ciascuna specie selvatica per ogni giornata di caccia può abbattere due capi di selvaggina stanziale e 15 capi di selvaggina migratoria, secondo le indicazioni di cui ai successivi punti:

Fauna stanziale:

- **Cinghiale:** n. 5 capi giornalieri;
- **Lepre:** n. 1 capo giornaliero e n. 10 capi stagionali;
- **Coturnice:** 1 capo giornaliero e, per quanto attiene il carniere stagionale, il numero di capi previsto nei piani di prelievo vigenti nei Distretti di gestione per la caccia alla Coturnice;
- **Fagiano e Starna:** n. 2 capi giornalieri di cui n. 15 capi stagionali per il Fagiano e n. 10 capi stagionali per la Starna. NB: per il Fagiano tale limite non si applica nelle Aziende faunistiche Venatorie e nelle Aziende Agri Turistico Venatorie.
- **Volpe:** n.3 capi giornalieri ;

Fauna migratoria

- **Tortora:** n. 5 capi giornalieri e n. 20 stagionali;
- **Quaglia:** n. 5 capi giornalieri e n. 25 stagionali;
- **Beccaccia:** n. 3 capi giornalieri fino a dicembre. Da gennaio il prelievo massimo giornaliero non potrà superare i 2 capi; per un massimo di n. 20 capi stagionali
- **Allodola:** n. 10 capi giornalieri e n. 50 stagionali;
- **Colombaccio , Tordo sassello:** n. 10 capi giornalieri per ciascuna specie;
- **Cesena, Tordo bottaccio,:** n. 15 capi giornalieri per ciascuna specie;
- **Merlo:** n. 15 capi giornalieri;
- **Cornacchia grigia, Gazza e Ghiandaia:** n. 15 capi giornalieri per ciascuna specie.
- **Folaga, Gallinella d'acqua** n.15 capi giornalieri per ciascuna specie;
- **Beccaccino, Alzavola, Fischione, Germano reale e Marzaiola:** n. 8 capi giornalieri per ciascuna specie;
- **Porciglione , Canapiglia, Mestolone Frullino:** n. 8 capi giornalieri per ciascuna specie;
- **Pavoncella:** n. 5 capi giornalieri e 25 capi stagionali;
- **Codone:** n. 8 capi giornalieri e n. 20 capi stagionali ;
- **Moriglione:** n. 2 capi giornalieri e 10 capi stagionali.

3. ALLENAMENTO E USO DEI CANI

- a. Fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 18 della L.R. n. 10/2004, l'allenamento dei cani da caccia è consentito, dietro pagamento della quota ad un ATC della regione Abruzzo. In conformità a quanto disposto dal comma 9 dell'art. 43 della L.R. 10/2004, l'allenamento dei cani da caccia è consentito nei 30 giorni che precedono l'apertura della caccia dall'alba fino alle ore 12 e dalle ore 16 al tramonto. L'allenamento dei cani è consentito nelle aree naturali, lungo i corsi d'acqua, negli incolti, nei boschi e nelle aree coltivate non suscettibili di danneggiamento; sono comunque vietati l'allenamento, l'uso dei cani e lo svolgimento di gare cinofile ad ogni livello in tutto il territorio interessato da colture erbacee intensive specializzate e da seme.
- b. Resta vietata ogni attività di allenamento e utilizzo dei cani nelle giornate di silenzio venatorio di martedì e venerdì.
- c. L'allenamento dei cani è altresì vietato nelle aree di sovrapposizione delle popolazioni di lepre italiana (*Lepus corsicanus*) e lepre europea (*Lepus europaeus*) indicate dall'ISPRA.
- d. L'addestramento e l'allenamento dei cani, nei tempi consentiti, possono essere svolti dal cacciatore solo sul territorio dell'ATC nel quale ha diritto all'accesso, in qualità di cacciatore iscritto o ammesso.
- e. I cani utilizzati per l'attività venatoria devono essere registrati all'anagrafe canina.

4. CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE

La caccia di selezione è regolata dall'art. 18 della Legge 157/92 e dall'art. 11 - quaterdecies, c.5, della Legge 248/2005. In merito al periodo di inizio e fine della caccia di selezione la Regione Abruzzo acquisisce parere dell'Ispra I piani di abbattimento redatti dagli ATC sono sottoposti a parere vincolante dell'Ispra.

5. DIVIETI

[Digitare qui]

- a. E' vietata l'attività venatoria nei periodi e nei territori in cui il terreno sia coperto in tutto o per la maggior parte dalla neve. E' comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri lungo i corsi d'acqua, laghi, stagni marcite e acquitrini, purché non ghiacciati, entro un massimo di 100 metri dalle rive dei laghi, degli argini o in assenza di questi dalla linea dell'alveo invaso dalle piene annuali, esclusivamente in appostamento temporaneo con il cane tenuto legato e liberato solo per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita. E' fatto obbligo inoltre di raggiungere e abbandonare il sito con arma scarica in custodia.
- b. In caso di innevamento prolungato e in caso di estese neviccate, la Regione può sospendere ogni attività venatoria anche nei corsi d'acqua perenni, indipendentemente dalla presenza di ghiaccio sulla superficie delle acque, pubblicandone avviso sul sito web dell'Ente.
- c. E' vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo in tutte le zone umide del territorio regionale. Nel caso di sparo con munizioni con pallini di piombo verso tali aree, deve essere rispettata una distanza minima di 150 metri dall'area stessa. Al fine di sensibilizzare il mondo venatorio sui rischi di avvelenamento da piombo per persone ed animali, si rende obbligatorio il link, alla pubblicazione dell'ISPRA, sui siti della Regione degli ATC.
- d. E' vietato l'utilizzo di munizioni a palla unica contenenti piombo all'interno dell'IBA 115 "Maiella, Monti PIZI e Monti Frentani", ai fini della tutela delle popolazioni di Nibbio reale (*Milvus milvus*) e nei Comuni nel cui territorio ricadono le aree di alimentazione maggiormente importanti della popolazione di Grifone (*Gyps fulvus*): Acciano, Aielli, Castelvecchio Subequo, Celano, Cerchio, Cocullo, Collarmele, Goriano Sicoli, Ortona dei Marsi, Ovindoli, Pescina, e Tornimparte. Fatto salvo a quanto previsto per i comuni ricadenti nei siti Sic elencati al Capo C) punto 2 lettera c.. E' obbligatoria la pubblicazione del Sito IBA 115 nei siti web degli ATC interessati.
- e. Nella caccia agli ungulati, ai fini della tutela della salute umana e della conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi, si raccomanda l'utilizzo, nelle armi rigate, delle munizioni prive di piombo.
- f. Al fine di evitare il disturbo sui dormitori di Nibbio reale nel territorio dei comuni di Torricella Peligna, Atesa, Roccaspinalveti, Carpineto Sinello, San Buono e Cupello, la caccia al cinghiale in braccata termina alle 14:30.
- g. Nel mese di gennaio con l'eccezione della caccia alla volpe e al cinghiale, la caccia vagante è consentita solo nelle aree boschive, nelle aree umide compreso i fiumi ed entro i 100 metri dalla costa del mare.

CAPO C) ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS), SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC), ZONE ZPC E ZPE ED ALTRI SITI DI PRESENZA DELL'ORSO.

Fatti salvi i territori sottoposti a tutela, nei quali è vietata qualunque forma di caccia, l'attività venatoria nei SIC, nelle ZPS e nelle zone ZPC e ZPE è consentita nei periodi indicati nei precedenti capi A) e B), per ciascuna specie ivi indicata, eccezion fatta per le indicazioni e prescrizioni dei punti che seguono.

1. ATTIVITA' VENATORIA ZONA ZPC e - ZPE (C1 C2)

Per la tutela dell'Orso bruno marsicano, la caccia nella Zona di connessione e allargamento, d'ora in avanti denominata ZPC, e nella Zona di protezione esterna del PNALM, d'ora in avanti ZPE, distinta in aree denominate C1 C2, individuate nella cartografia reperibile on line sul sito della Regione Abruzzo "Caccia e Pesca Sportiva", è consentita secondo le seguenti disposizioni.

- a. **Cinghiale:** la specie è cacciabile dal 2 novembre 2019 al 30 gennaio 2020 nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica. Sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni a palla unica. L'esercizio della caccia è consentito con le seguenti modalità:

Zona ZPE C1

caccia in girata con limiere abilitato ENCI;

Zona ZPE C2

caccia collettiva con un solo cane.

Zona ZPC

caccia collettiva con un solo cane. Dal 15 dicembre 2019 al 30 gennaio 2020 è consentita anche la caccia collettiva con l'utilizzo di tre cani per squadra. La giornata di caccia in forma collettiva con l'utilizzo di tre cani ha inizio con l'azione di tracciatura dei cani per l'individuazione delle rimesse e dalle ore 9.00 con il posizionamento delle poste, solo successivamente con lo svolgimento della braccata (comma 31 art.1 RR n. 5/2014).

Qualora dalla rete di monitoraggio del PATOM sia segnalata la presenza di Orso in determinate zone, l'ATC provvede alla sospensione della mini braccata nelle medesime zone

- b. **Lepre:** Zona ZPE e Zona ZPC

La caccia alla lepre è consentita dal 02 ottobre al 22 dicembre 2019 con le medesime prescrizioni di cui al precedente Capo A), ad equipaggi che impiegano massimo due cani da seguita. Possono essere impiegati quattro cani solo se la muta ha il brevetto rilasciato dall'ENCI. E' consentito l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate con diametro non superiore allo 0 (3,9 mm.)

- c. **Volpe:** Zona ZPE e Zona ZPC

L'abbattimento della volpe è consentito esclusivamente durante la caccia ad altre specie.

d. **Coturnice:** Zona ZPE e Zona ZPC

La specie è cacciabile dal 3 ottobre al 30 novembre 2019 con le prescrizioni di cui all'All.to C)-Coturnice del presente Calendario e con le seguenti ulteriori prescrizioni: la caccia può essere esercitata nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica; sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate; ciascun equipaggio può utilizzare al massimo due cani delle razze da ferma o da cerca.

e. **Altre specie :** Zona ZPE e Zona ZPC

La caccia alle singole specie è consentita nei periodi indicati al precedente Capo A) del presente Calendario e con le seguenti ulteriori prescrizioni: la caccia può essere esercitata con l'ausilio di cani appartenenti a razze da ferma o da cerca; è vietato l'ausilio di cani appartenenti a razze da seguita; sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate.

2. ATTIVITA' VENATORIA NEI SITI NATURA 2000

- a. Nelle seguenti aree SIC della Provincia dell'Aquila e Chieti in cui è stata accertata la presenza dell'**Orso bruno** (*Ursus arctos*), la caccia è consentita con le stesse modalità previste per la Zona ZPE - C1 del PNALM del presente capo C, salvo per la lepre per la cui caccia non possono essere utilizzati più di due cani:
- **SIC Gole del Sagittario** (Cod. Natura 2000 **IT7110099**);
 - **SIC "Monte Genzana"** (Cod. Natura 2000 **IT110100**);
 - **SIC "Majella sud ovest "** (Cod. Natura 2000 **IT110204**);
 - **SIC Valle di Amplero, Monte Annamunna, Vallelonga** (solo per la parte esterna alla "zona ZPE") (Cod. Natura 2000: **IT7110205**);
 - **SIC Boschi fra Civita D'Antino e Monte Cornacchia** (solo per la parte esterna "zona ZPE") (Cod. Natura 2000: **IT7110205**);
 - **SIC Monte Sirente e monte Velino** (Cod. Natura 2000: **IT7110206**);
 - **SIC Monte Midia, Monte Faito, Monte Fontecellese, Colle della Difesa** (Cod. Natura 2000: **IT7110207**);
 - **SIC Serra Secca-Cima Vallevona** (Cod. Natura 2000: **IT7110207**);
 - **SIC Monte Dogana, Monte Padiglione, Cesa Cotta** (Cod. Natura 2000: **IT7110207**);
 - **SIC Monna Rosa-Monte Viperella** (Cod. Natura 2000: **IT7110207**);
 - **SIC Monte Viglio-Zompo lo Schioppo Pizzo Deta** (Cod. Natura 2000: **IT7110207**);
 - **SIC Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde** (Cod. Natura 2000: **IT71140212**).
- b. Nelle seguenti aree SIC in cui è stata accertata la presenza del Lanario e/o del Falco Pellegrino, la caccia non è consentita a Gazza, Colombaccio e Cornacchia Grigia, mentre dal 20 gennaio l'attività venatoria da appostamento deve essere esercitata ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o parzialmente tali:
- **SIC Cerrete di Monte Arunzo e Monte Arezzo** (Cod. Natura 2000: **IT7110091**);
 - **SIC Ginepreti a Juniperus macrocarpa e Gole del Torrente Rio Secco** (Cod. Natura 2000: **IT7140117**);
 - **SIC Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde** (Cod. Natura 2000: **IT7140212**);
 - **SIC Gole di Pennadomo e Torricella Peligna** (Cod. Natura 2000: **IT7140214**);
 - **SIC Monte Sirente e Monte Velino** (Cod. Natura 2000: **IT7110206**);
 - **SIC Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara** (Cod. Natura 2000: **IT7130105**);
 - **SIC Calanchi di Atri** (Cod. Natura 2000: **IT7120083**);
- c. Nelle seguenti aree SIC in cui è stata accertata la presenza del Grifone, la caccia non è consentita con l'utilizzo di munizioni a palla unica contenenti piombo:
- **SIC Cerrete di Monte Arunzo e Monte Arezzo** (Cod. Natura 2000: **IT7110091**);
 - **SIC Monte Salviano** (cod. Natura 2000 **IT 7110092**);
 - **SIC Monte Sirente e Monte Velino** (Cod. Natura 2000: **IT7110206**);
 - **SIC Monti Simbruini** (cod. Natura 2000 **IT 7110207**);
- d. Nelle aree SIC ricadenti in zona ZPC (SIC IT110099; SIC IT 7110100 SIC IT 7110204) la caccia in braccata può essere praticata esclusivamente nella forma di mini braccata (utilizzo di massimo tre cani) soggetta al parere favorevole dell'Ente gestore su richiesta dell'ATC interessato.
- e. Nella ZPS Parco Regionale Sirente Velino la caccia al cinghiale in braccata può essere praticata esclusivamente nella forma di mini braccata (utilizzo di massimo tre cani) soggetta al parere favorevole dell'Ente gestore su richiesta dell'ATC interessato.
- f. Nelle aree SIC presenti all'interno dell'IBA 115 è vietato l'uso delle munizioni al piombo. Gli ATC Chietino lancianese e Vastese, sono tenuti a pubblicare sul proprio sito le cartine delle suddette aree.
- g. All'interno delle Aree natura 2000, le attività di censimento e monitoraggio con i cani dovranno essere sottoposte dalla Regione a parere favorevole dell'Ente Gestore, ad esclusione dei censimenti della coturnice per i quali occorre far riferimento al piano di gestione nazionale della specie;

3. ALRI SITI DI PRESENZA DELL'ORSO

In attesa che sia ridefinita la zonizzazione adottata nell'area di connessione e della conseguente revisione delle modalità di gestione venatoria, prima dell'apertura della caccia al cinghiale, l'Ufficio Coordinamento e Gestione del Prelievo venatorio ed Implementazione dell'Osservatorio Faunistico e Venatorio (UCGPVOF) della Regione, concorda con la Rete di monitoraggio del PATOM le azioni da intraprendere qualora nelle zone di seguito indicate sia segnalata la presenza di Orso:

- Confine nord orientale della zona ZPC nei comuni di Canzano, Campo di Giove e Pacentro (AQ)
- Area compresa tra la Maiella sud Orientale e il Molise
- Area compresa a nord dei Monti Pizi (CH)
- Area esterna al Parco della Maiella che comprende il versante orientale del Morrone e la media bassa Valle dell'Orta (PE)
- Area compresa tra i comuni di Rocca Pia Rivisondoli e Roccaraso (AQ)

4. PRESCRIZIONI E DIVIETI

- ✓ E' vietata la fruizione delle 10 giornate venatorie di cui all'art. 28, comma 16 della L.R. 10/04;
- ✓ E' vietata qualsiasi forma di pastorazione della fauna selvatica;
- ✓ E' vietata la caccia nelle aree poste nelle vicinanze delle tane di svernamento dell'Orso segnalate dal PNALM o dalla rete di monitoraggio dell'Orso.
- ✓ I cani impiegati nelle zone di presenza dell'Orso devono essere vaccinati con vaccino tetravalente comprendente anche il cimurro
- ✓ In tutti i SIC e ZPS della Regione Abruzzo è vietato:
 - l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre di esemplari appartenenti alla specie **Codone** (*Anas acuta*), **Marzaiola** (*Anas querquedula*), **Mestolone** (*Anas clypeata*), **Alzavola** (*Anas crecca*), **Canapiglia** (*Anas strepera*), **Fischione** (*Anas penelope*), **Moriglione** (*Aythya ferina*), **Folaga** (*Fulica atra*), **Gallinella d'acqua** (*Gallinula chloropus*), **Porciglione** (*Rallus aquaticus*), **Beccaccino** (*Gallinago gallinago*), **Beccaccia** (*Scolopax rusticola*), **Frullino** (*Lymnocyptes minimus*) e **Pavoncella** (*Vanellus vanellus*).
 - la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
 - l'attività venatoria in corrispondenza delle foci dei fiumi per una profondità di 500 metri dalla linea di costa e per una fascia pari a 100 metri a destra e a sinistra dell'asse fluviale;
 - l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia prima del primo settembre e dopo la chiusura dell'attività venatoria;

CAPO D) CACCIA ALLA BECCACCIA

Nel mese di gennaio la caccia alla specie è subordinata al parere dell'ISPRA rilasciato sulla base dell'analisi dei dati di abbattimento e di monitoraggio della specie forniti dagli ATC .

Nel periodo di migrazione invernale prenuziale, è fatto obbligo agli ATC di organizzare il monitoraggio della specie, previa predisposizione di piani di monitoraggio nelle aree vocate ed all'interno degli Istituti di protezione istituiti ai sensi della L. 157/92 in collaborazione con ISPRA. L'attività di monitoraggio può essere effettuata esclusivamente da cacciatori esperti, che abbiano seguito attività formative coerenti con le direttive tecniche all'uopo stabilite dall'ISPRA, nel protocollo operativo per il monitoraggio delle popolazioni di beccacce sul territorio regionale. La Regione promuove e stipula, entro il 15 novembre, anche accordi con gli enti gestori delle Aree Protette finalizzati a consentire lo svolgimento dei monitoraggi per valutare lo stato di conservazione delle popolazioni nel periodo di svernamento.

La Regione Abruzzo, provvede a sospendere la caccia della beccaccia al verificarsi delle condizioni climatiche sfavorevoli indicate dal Protocollo elaborato dall'ISPRA per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia. Il provvedimento di sospensione e di riattivazione dell'esercizio venatorio è comunicato agli ATC attraverso pubblicazione di apposito avviso sul sito Caccia della regione (<https://www.regione.abruzzo.it/caccia/>)

La caccia alla Beccaccia (*Scolopax rusticola*) è esercitabile esclusivamente con le seguenti prescrizioni :

- a. La caccia può essere condotta esclusivamente con cani appartenenti alle razze da ferma e da cerca; è vietato l'ausilio di cani appartenenti a razze da seguita.
- b. Entro il 20 febbraio, in concomitanza con la riconsegna del tesserino di abbattimento i cacciatori che hanno abbattuto beccacce devono consegnare l'ala destra degli esemplari prelevati, all'ATC in cui si è residenti o ammessi per il rilievo dei dati relativi alla classe di età, che dovrà essere effettuato dagli ATC stessi anche con l'ausilio di enti o associazioni specializzate.

CAPO E) CACCIA ALLA COTURNICE

La caccia alla **Coturnice** (*Alectoris graeca*) è esercitabile nei soli giorni di giovedì, sabato e domenica, esclusivamente con le seguenti prescrizioni :

- a. Il prelievo della Coturnice è consentito, anche per le aree Natura 2000, nei soli Distretti di gestione individuati dalla Regione tramite dettagliate cartografie che saranno rese disponibili sul sito istituzionale degli ATC, sulla base di Piani di abbattimento sostenibili che abbiano ottenuto il parere favorevole dell'ISPRA e modalità operative predisposti a cura degli ATC sotto il coordinamento tecnico della Regione ai sensi della L.R. 10/2004, art. 30, comma 7;
- b. In tutti i Distretti di gestione individuati dalla Regione, al fine di ridurre l'impatto venatorio sulla specie, è vietato l'esercizio venatorio ai cacciatori di altre regioni in possesso di permesso giornaliero (ex art. 16 bis della l.r. 10/1998);
- c. Nella ZPE del PNALM, nelle zone SIC e ZPS sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate; ciascun equipaggio può utilizzare al massimo due cani delle razze da ferma o da cerca
- d. All'atto del prelievo di ogni coturnice il cacciatore è tenuto, oltre alla registrazione dell'abbattimento, ad inviare comunicazione telefonica o SMS all'ATC competente per territorio, specificando i propri dati anagrafici, ora di abbattimento e distretto di gestione sul quale è avvenuto il prelievo.
- e. I cacciatori interessati al prelievo della coturnice e che non vi hanno partecipato nella precedente stagione venatoria, entro il 16 settembre 2019, sono tenuti a comunicare all'ATC in cui sono iscritti o ammessi, a mezzo di specifica scheda di "**partecipazione**

[Digitare qui]

al prelievo di coturnice”, i propri dati anagrafici completi di recapito telefonico, su un modello di scheda predisposto congiuntamente dagli ATC e comunicato alla Regione.

- f. Il prelievo della coturnice è consentito ai soli cacciatori che hanno frequentato i seminari formativi sulla specie organizzati dagli ATC, di concerto con la Regione e ISPRA, che sono residenti o nativi nella Regione Abruzzo e che dopo i seminari formativi hanno provveduto alla compilazione e presentazione della scheda di partecipazione al prelievo.
- g. Gli ATC sono tenuti ad aggiornare i dati degli abbattimenti e a darne tempestiva comunicazione a tutti i cacciatori che partecipano al prelievo, a mezzo pubblicazione sulla piattaforma informatica della Regione, sul sito internet dell'ATC e a mezzo SMS, per evitare lo sfioramento del tetto di prelievo previsto per ogni distretto di gestione. Gli ATC possono inoltre adottare ulteriori provvedimenti finalizzati a comunicare i raggiunti limiti di prelievo.

CAPO F) CACCIA ALLA LEPRE

Su richiesta della Regione l'ISPRA, indicherà le seguenti aree: a) area di sovrapposizione di popolazioni di lepre italiana (*Lepus corsicanus*) e lepre europea (*Lepus europaeus*), in cui il prelievo venatorio della lepre europea è vietato; b) area sperimentale di prelievo della lepre europea (*L. europaeus*) in cui è consentito il prelievo della specie con l'obbligo di segnalazione all'ATC, da parte dei cacciatori di ogni capo di lepre abbattuto che dovrà essere esaminato dai tecnici dell'ATC o della Regione con il supporto dell'ISPRA. Nell'area a) e nei comuni dell'area b) è vietato il ripopolamento di lepri.

CAPO G) CACCIA ALLA STARNA

Il prelievo è subordinato all'attuazione di interventi di gestione attiva secondo le previsioni dei piani adottati dagli ATC da rendere pubblici attraverso pubblicazione sul profilo internet dell'Ambito e trasmissione alla Regione, entro e non oltre la data del 15 settembre 2019; in caso di mancata predisposizione o pubblicazione dei Piani, la caccia alla specie non è consentita.

Il monitoraggio e la reintroduzioni delle popolazioni devono essere conformi al Piano d'azione Nazionale per la starna. La caccia è vietata all'interno delle aree oggetto di piani di reintroduzione finalizzate alla stabilizzazione della specie. Il prelievo alla starna è consentito altresì nelle Aziende agri-turistico-venatorie nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L. 157/92, art. 18.

CAPO H) AMMISSIONI – TESSERINO UNICO – PIATTAFORMA INFORMATICA

1. AMMISSIONI

Gli ATC, qualora risultino ancora posti disponibili dopo l'ammissione dei cacciatori residenti in regione e dopo il raggiungimento della percentuale dell'8% per le ammissioni dei cacciatori fuori regione, possono effettuare ulteriori ammissioni dei cacciatori fuori regione nel rispetto del numero massimo consentito in applicazione dell'indice di densità venatoria.

2. TESSERINO UNICO

È fatto obbligo agli ATC predisporre un tesserino di abbattimento unico, valevole per tutto il territorio regionale, che deve contenere le informazioni minime indicate dalla Regione. Il tesserino deve essere consegnato dall'ATC ai cacciatori iscritti (residenti), ammessi (non residenti in Regione) ai sensi dell'art 28, comma 4 L.R. 10/2004, e deve essere riconsegnato all'ATC che ha provveduto alla consegna.

L'ATC provvede alla consegna del tesserino anche ai cacciatori residenti che hanno rinunciato all'iscrizione allo stesso e che sono stati ammessi in altri ATC.

Per i cacciatori provenienti da fuori regione, che sono stati ammessi a più ATC, il tesserino deve essere ritirato e riconsegnato in un solo ATC della Regione Abruzzo.

Gli ATC della Regione Abruzzo hanno l'obbligo di utilizzare la piattaforma informatica indicata dalla Regione per la raccolta e gestione dei dati degli abbattimenti.

I dati di abbattimento nella piattaforma informatica devono essere inseriti entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

3. AMMISSIONI GIORNALIERE (ex art. 28, co. 16 bis, L.R.10/2004)

- a) Ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'art. 28, comma 16-bis, della L.R. 28.01.2004, n. 10, gli ATC riservano il 2% del carico venatorio per le ammissioni ivi previste.
- b) Gli interessati rivolgono istanza agli ATC, conforme al modello pubblicato sul sito caccia della Regione, a mezzo fax, raccomandata postale A/R, invio a mezzo posta elettronica, ovvero con raccomandata a mezzo di Agenzia autorizzata, entro il decimo giorno antecedente la data prescelta. L'ATC avrà cura di comunicare, a mezzo fax, e.mail o raccomandata A/R, formale accettazione o diniego entro il giorno antecedente la data prescelta, tale comunicazione di accettazione costituisce titolo legittimante l'esercizio del diritto, da esibire, all'occorrenza, agli incaricati della vigilanza.
- c) L'ATC accoglie le istanze nell'ordine cronologico di invio delle stesse, quale risulta dalla loro data di spedizione.
- d) Il cacciatore, in caso di diniego, può reiterare la richiesta con analoga procedura, indicando altre giornate.
- e) Qualora il cacciatore abbia intenzione di rinunciare alla giornata di caccia richiesta ai sensi del presente Capo deve darne comunicazione all'ATC interessato almeno entro le ore 14 del giorno antecedente quello prescelto. In caso di mancata comunicazione della rinuncia entro detto termine, la giornata sarà intesa come fruita, ai soli fini di cui all'art. 28, comma 16, L.R. 10/04.
- f) Il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all'inizio della giornata di caccia, nello spazio contrassegnato con la sigla "ATC", in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione, l'ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 28, trascrivendo uno dei codici identificativi, di seguito indicati:

[Digitare qui]

- ATC L'Aquila "01L"
- ATC Avezzano "02L"
- ATC Barisciano "03L"
- ATC Subequano "04L"
- ATC Sulmona "05L"
- ATC Roveto-Carseolano "06L"
- ATC Pescara "07L"
- ATC Chetino-Lancianese "08L"
- ATC Vastese "09L"
- ATC Salinello "10L"
- ATC Vomano "11L"

g) L'annotazione dei capi abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria, ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 deve essere effettuata nel tesserino di abbattimento unico rilasciato dagli ATC.

h) I Comitati di Gestione, rimetteranno una sintetica relazione alla Regione concernente l'indicazione del numero di cacciatori fruitori del diritto, distribuito per ATC di provenienza, e del numero di capi abbattuti complessivamente per ciascuna specie entro il 30 aprile di ogni anno.

CAPO I) OBBLIGHI DEL CACCIATORE

- a. Il cacciatore deve munirsi, prima dell'inizio della stagione venatoria, dell'apposito tesserino unico di abbattimento, valevole per tutto il territorio regionale, rilasciato, a norma dell'art. 19, comma 1, lett. d), della L.R. 10/2004, dall'ATC presso il quale risulta iscritto. Anche per il cacciatore che abbia rinunciato all'ambito d'iscrizione, il tesserino viene rilasciato dall'ambito di appartenenza. Per i cacciatori provenienti da fuori regione, che sono ammessi a più ATC, il tesserino deve essere ritirato e riconsegnato in un solo ATC della Regione Abruzzo.
- b. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'art. 28, comma 16-bis, della L.R. 28.01.2004, n. 10, i cacciatori possono rivolgere istanza agli ATC, conforme al modello pubblicato sul sito Web caccia della regione Abruzzo
- c. Entro il termine perentorio del 15 marzo di ogni anno, il cacciatore interessato alla iscrizione per la stagione venatoria successiva deve provvedere al versamento della quota di partecipazione all'ATC di residenza.
- d. Per valutare lo sforzo di caccia, i cacciatori devono segnare sul tesserino d'abbattimento la giornata di caccia effettuata anche se in essa non si è realizzato alcun abbattimento.
- e. Il cacciatore deve annotare, subito dopo l'abbattimento e in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di abbattimento, la data, il numero dei capi abbattuti con indicazione dettagliata della specie ed il comune nel quale è avvenuto l'abbattimento. Nel caso di deposito del capo abbattuto, l'annotazione sul tesserino deve essere cerchiata.
- f. Al fine di tutelare la sicurezza della pratica venatoria, è fatto obbligo ai cacciatori di indossare almeno un capo di abbigliamento (cappello, copricapo, pettorina) ad alta visibilità. L'obbligo non ricorre per quanti pratichino la caccia vagante in zone prive di superficie boscata e di macchia, nonché per chi eserciti l'attività venatoria alla fauna migratoria da appostamento fisso o temporaneo esclusivamente all'interno della postazione utilizzata per l'appostamento. Qualora si cambi postazione o ci si muova ai fini del recupero di un capo abbattuto, andrà invece indossato un capo di abbigliamento ad alta visibilità.
- g. E' fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'ISPRA - (Via Ca' Fornacetta 9, Ozzano Emilia - Bologna) o alla Regione nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto. Alla comunicazione va allegato, altresì, l'anello tolto all'uccello abbattuto.
- h. Per le misure igienico- sanitarie sui prodotti cacciati, ai fini della tutela della salute umana, valgono le indicazioni contenute delle DGR 823/2016 e DGR 427/2017